



Berna, 7 giugno 2024

Ordinanza del DATEC sulle demarcazioni speciali

Rapporto esplicativo
per l'avvio
della procedura di consultazione

Indice

1	Situazione iniziale e obiettivi	3
1.1	Demarcazioni speciali nella segnaletica	3
1.2	Obiettivi del progetto	3
2	Punti essenziali del progetto	3
3	Commento ai singoli articoli	4
4	Ripercussioni	5
5	Aspetti giuridici.....	5

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale e obiettivi

1.1 Demarcazioni speciali nella segnaletica

Le istruzioni del DATEC del 20 maggio 2020¹ concernenti demarcazioni speciali sulla carreggiata (di seguito istruzioni DATEC) disciplinano un numero limitato di demarcazioni che hanno lo scopo di rendere più espliciti segnali o norme della circolazione stradale o di segnalare peculiarità locali (art. 72 cpv. 3 dell'ordinanza del 5 settembre 1979² sulla segnaletica stradale, OSStr). Le istruzioni DATEC stabiliscono il campo di applicazione delle demarcazioni speciali ammesse e contengono informazioni sommarie sulla loro configurazione (cfr. punto 1.2 delle istruzioni DATEC)³.

Le autorità cantonali e comunali responsabili della segnaletica sono tenute a impiegare le demarcazioni speciali in modo opportuno e per quanto possibile moderato al fine di aumentare la sicurezza stradale e applicare il principio, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di ridurre al minimo il numero di segnali e demarcazioni. Le demarcazioni speciali non devono in nessun caso sostituire gli interventi strutturali necessari.

1.2 Obiettivi del progetto

La revisione parziale dell'OSStr, posta in consultazione insieme alla presente nuova ordinanza del DATEC, ha tra l'altro lo scopo di formalizzare nel diritto federale tutti i segnali, le demarcazioni e i delineatori impiegati nella circolazione stradale. In tal modo si ottempera all'articolo 5 capoverso 3 della legge del 19 dicembre 1958⁴ sulla circolazione stradale (LCStr) secondo cui, per le strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore o delle biciclette (velocipedi nella normativa), possono essere usati solamente i segnali e le demarcazioni previsti dal Consiglio federale.

Le istruzioni DATEC non costituiscono un atto del diritto federale emanato dal Consiglio federale, motivo per cui le demarcazioni speciali devono essere disciplinate in un'ordinanza dipartimentale.

2 Punti essenziali del progetto

I contenuti più importanti delle istruzioni DATEC sono trasposti nella nuova ordinanza dipartimentale sulla base dell'articolo 72 capoverso 3 OSStr. In tale contesto sono state considerate anche le modifiche delle istruzioni DATEC che entreranno in vigore quest'anno concernenti le demarcazioni speciali «Indicazione della velocità massima nelle zone con limite di velocità di 30 km/h e nelle zone d'incontro», «Indicazione della

¹ Consultabile sul sito: www.astra.admin.ch > Area tecnico-amministrativa > Esecuzione normative stradali > Istruzioni, direttive, circolari > Istruzioni (stato: 31.05.2024).

² RS 741.21

³ Tutti i dettagli tecnico-stradali sulla disposizione e la geometria di queste demarcazioni sono riportati nella norma tecnica 40 851 «Besondere Markierungen; Anwendungsbereiche, Formen und Abmessungen» dell'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS). Consultabile a pagamento all'indirizzo: www.vss.ch.

⁴ RS 741.01

velocità massima 30 su tratti stradali» e «Segnalazione di traffico tranviario in corrispondenza di passaggi pedonali». Il campo di applicazione delle demarcazioni speciali non si limita alla carreggiata, ma comprende anche il marciapiede o i posti di parcheggio (cfr. le demarcazioni speciali «Segnalazione di punti di attraversamento senza passaggi pedonali» e «Colorazione verde delle postazioni di ricarica per veicoli elettrici»). Pertanto in futuro si parlerà solo di «demarcazioni speciali» e non più di «demarcazioni speciali sulla carreggiata».

Nelle disposizioni generali della nuova ordinanza è sancito il principio di un impiego opportuno e moderato delle demarcazioni speciali. Inoltre, conformemente al nuovo articolo 103a AP-OSStr, in assenza di prescrizioni nel diritto federale, le demarcazioni speciali saranno realizzate, configurate e collocate secondo lo stato della tecnica.

La sezione 2 della nuova ordinanza DATEC riporta il catalogo delle demarcazioni speciali ammesse (cfr. art. 4–14). I singoli capoversi degli undici articoli presentano la stessa struttura, comprendente informazioni sullo scopo, la configurazione e l'impiego delle demarcazioni speciali. Inoltre, le figure, già incluse a titolo esemplificativo nelle istruzioni, sono riprese nell'allegato della nuova ordinanza dipartimentale.

Per garantire l'uniformità all'interno dell'ordinanza, i nomi delle demarcazioni speciali dovranno sempre coincidere con le rubriche dei rispettivi articoli⁵. Inoltre, per migliorare la leggibilità, le demarcazioni speciali ammesse all'interno delle zone con limite di velocità di 30 km/h e delle zone d'incontro sono disciplinate in due articoli distinti.

Nelle disposizioni finali sono infine abrogate le istruzioni DATEC (cfr. art. 15).

3 Commento ai singoli articoli

Ingresso

L'ingresso menziona il DATEC in quanto ente di emanazione dell'ordinanza e la norma di delega pertinente per l'oggetto dell'ordinanza nell'articolo 72 capoverso 3 OSStr.

Art. 4–14

Le prescrizioni contenute nelle istruzioni DATEC sono sostanzialmente riprese. Di seguito vengono pertanto evidenziati gli aspetti delle istruzioni che non sono stati (espressamente) integrati nell'ordinanza:

– «Diritto di precedenza da destra» (punto 5.1 delle istruzioni DATEC)

L'indicazione secondo cui la linea di direzione della demarcazione inizia a una certa distanza (di regola 5 m) dall'intersezione rappresenta lo stato della tecnica e può

⁵ Nella rubrica del punto 9 delle istruzioni DATEC, ad esempio, viene utilizzata la denominazione «Segnalazione di punti di attraversamento senza strisce pedonali» mentre al punto 9.1 si parla di «piedini».

essere disciplinata e precisata in norme tecniche. Non è inoltre necessario menzionare esplicitamente nell'ordinanza la possibilità di combinare la demarcazione speciale con il segnale «Intersezione con precedenza da destra» (3.06).

– «Colorazione rossa delle corsie ciclabili» (punto 7.2 delle istruzioni DATEC)

Le condizioni di traffico o di visibilità non devono essere menzionate espressamente nell'ordinanza come tipi di rischio elevato di mancato rispetto del diritto di precedenza. Le relative regolamentazioni e precisazioni possono essere stabilite in norme tecniche.

4 Ripercussioni

Con l'ordinanza dipartimentale si intende trasporre le demarcazioni speciali, finora disciplinate solo a livello di istruzioni, in un nuovo quadro giuridico. La modifica proposta non comporta alcuna ripercussione di rilievo né per i Cantoni né per i Comuni.

5 Aspetti giuridici

La base normativa per la nuova ordinanza dipartimentale è costituita dall'articolo 72 capoverso 3 OSStr, in virtù del quale il DATEC può prevedere demarcazioni speciali, in particolare per chiarire il significato dei segnali o segnalare peculiarità locali.